



COMUNE DI TARVISIO
PROVINCIA DI UDINE

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
(IMU)**

**Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 29/03/2012
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 07/05/2013**

SOMMARIO

- Art. 1 - Oggetto**
- Art. 2 – Determinazione dell'imposta e detrazioni**
- Art. 3 – Abitazione principale e sue pertinenze – definizione**
- Art. 4 – Fattispecie equiparate all'abitazione principale**
- Art. 5 – Esenzioni e riduzioni**
- Art. 6 – Terreni agricoli – Esenzione dall'imposta**
- Art. 7 – Aree fabbricabili**
- Art. 8 – Fattispecie equiparate alle aree fabbricabili**
- Art. 9 – Aree fabbricabili divenute inedificabili**
- Art. 10 – Versamenti**
- Art. 11 – Rimborsi e compensazioni**
- Art. 12 – Misura degli interessi**
- Art. 13 – Attività di controllo ed accertamento**
- Art. 14 – Rateizzazione dell'Imposta**
- Art. 15 – Funzionario Responsabile**
- Art. 16 – Riscossione coattiva**
- Art. 17 – Entrata in vigore del regolamento**

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dagli articoli 52 e 59 del D.Lgs. n. 446/1997, disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'art. 13 del D.L. 6/12/2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, compatibilmente con le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23.
2. Per tutto ciò che non viene espressamente disciplinato nel presente regolamento si applicano le disposizioni contenute nelle norme statali di riferimento e nelle altre disposizioni di legge in materia compatibili.

Art. 2 – Determinazione dell'imposta e detrazioni

1. La determinazione della misura degli aliquote è effettuata annualmente dal Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 13 del DL. n. 201/2011 convertito nella legge n. 214/2011 nei limiti minimi e massimi dallo stesso stabiliti.
2. In caso di mancata fissazione delle aliquote entro i termini previsti per legge si intendono prorogate le aliquote dell'anno precedente.
3. Le aliquote possono essere diversificate con riferimento alla tipologia ed alla destinazione/utilizzo degli immobili, avuto riguardo a criteri di equità fiscale ed alle esigenze finanziarie del Comune di Tarvisio.

Art. 3 – Abitazione principale e sue pertinenze – definizione

1. Si definisce abitazione principale l'unità immobiliare iscritta o iscrivibile nel Catasto Edilizio Urbano come unica unità immobiliare, nella quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.
2. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento sono considerate pertinenze dell'abitazione principale, ancorché distintamente iscritte in catasto, quelle classificate nelle categorie C/2, C/6, C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, purché il soggetto passivo di queste ultime sia, anche in quota parte, il medesimo dell'immobile principale.
3. Alle pertinenze si applica la stessa aliquota prevista per l'immobile cui si riferiscono in relazione a ciascun soggetto passivo. Agli effetti dell'applicazione della detrazione esse si considerano parti integranti dell'abitazione principale.

Art. 4 – Fattispecie equiparate all'abitazione principale

1. Sono soggette alla stessa aliquota e detrazioni previste per l'abitazione principale:
 - a) la ex casa coniugale del soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio non risulta assegnatario di detta unità immobiliare, a condizione che il citato soggetto non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale suddetta;

- b) le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate.
 - c) le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che le stesse non risultino locate.
2. La detrazione prevista per abitazione principale si applica anche alle unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché gli alloggi regolarmente assegnati dagli ATER ex istituti autonomi per le case popolari.

Art. 5 - Esenzioni e riduzioni

- 1. L'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lettera i) del D.Lgs. n. 504/1992, si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore.
 - 2. Ai sensi dell'art. 59 comma 1, lettera b), del D.Lgs.n. 446/1997, si dispone l'esenzione per gli immobili non destinati esclusivamente ai compiti istituzionali posseduti dal Comune di Tarvisio nel proprio territorio.
3. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:
- a. per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
 - b. per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.
4. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla lettera b) del precedente comma, l'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente), non superabile con interventi di ordinaria o straordinaria manutenzione, così come definiti dalla vigente normativa nazionale e regionale di riferimento, nonché dalle disposizioni regolamentari comunali. Pertanto, si intendono inagibili/inabitabili i fabbricati o le unità immobiliari che presentano le sotto descritte caratteristiche:
- a. strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possano costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
 - b. strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possano costituire pericolo e possano far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;

- c. edifici per i quali é stato emesso provvedimento dell'Amministrazione Comunale o di altre amministrazioni competenti di demolizione o ripristino atto ad evitare danni a cose o persone, ove è espressamente indicata l'inagibilità o inabitabilità;
5. Non sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati in cui sono in corso interventi edilizi. Gli interventi edilizi di demolizione di fabbricato o di recupero rientrano nella fattispecie prevista dall'art. 5, comma 6 del D.Lgs. 504/92. Inoltre, non costituisce motivo di inagibilità o inabitabilità il rifacimento e/o il mancato allacciamento degli impianti (gas, luce, acqua, fognature).
6. L'inagibilità o inabitabilità può essere attestata dal contribuente mediante dichiarazione sostitutiva, redatta ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e successive modificazioni, corredata da idonea documentazione (perizie tecniche, provvedimenti amministrativi ecc.) attestante i requisiti di inagibilità o inabitabilità nonché la data dalla quale sussiste tale condizione.
7. Il Comune si riserva comunque di verificare la veridicità della dichiarazione presentata dal contribuente mediante il proprio Ufficio Tecnico, ovvero mediante tecnici liberi professionisti all'uopo incaricati.
8. In mancanza della dichiarazione sostitutiva, di cui al precedente punto 6, la condizione di inagibilità o inabitabilità è accertata dall'Ufficio Tecnico Comunale con perizia a carico del proprietario.

Art. 6 – Terreni agricoli – Esenzione dall'imposta

In ragione di quanto previsto dall'art. 15 della Legge n. 984/1977, i terreni agricoli siti sul territorio del Comune di Tarvisio sono esenti dall'imposta così come previsto dall'art. 7, lettera h) del D.Lgs. n. 504/1992, applicabile anche in materia di Imposta Municipale Propria secondo quanto previsto al comma 8 dell'art. 9 del D.Lgs. n. 23/2011.

Art. 7 – Aree fabbricabili

1. La base imponibile delle aree fabbricabili è il valore venale in comune commercio, ai sensi dell'art. 5, comma 5 del D.Lgs. n. 504/1992.
2. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e per orientare l'attività di controllo dell'ufficio, con propria deliberazione avente effetto con riferimento alle scadenze di versamento successive alla data della sua adozione, la Giunta Comunale determina periodicamente, per zone omogenee, i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del comune.
3. Ai fini della presente imposta, l'area è fabbricabile in base allo strumento urbanistico generale o sue varianti, a partire dalla data di adozione da parte del

Comune, indipendentemente dall'approvazione della Regione e della successiva adozione di strumenti attuativi del medesimo.

4. I valori di cui al comma 2 del presente articolo rappresentano per il Comune i valori minimi, sopra i quali non viene svolta alcuna attività di accertamento. Al contribuente che abbia dichiarato il valore dell'area fabbricabile in misura superiore ai valori predeterminati dal Comune non compete alcun rimborso relativamente all'eccedenza di imposta versata in dipendenza di tale valore.
5. Nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 504/1992 art. 5, comma 5, si darà luogo ad accertamento solo nel caso in cui le aree siano state oggetto di compravendita e il valore indicato nell'atto sia superiore al valore stabilito con le modalità di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.

Art. 8 – Fattispecie equiparate alle aree fabbricabili

1. Sono equiparati alle aree fabbricabili, ai fini della determinazione della base imponibile e dell'applicazione delle aliquote d'imposta:
 - a) i fabbricati demoliti e i fabbricati crollati per qualsiasi causa;
 - b) i fabbricati sottoposti ad interventi di recupero ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettere c), d) ed e) e del D.Lgs. n. 380/2001;
 - c) i fabbricati in corso di costruzione o di ricostruzione;
2. Nei casi di cui al presente articolo, il valore imponibile dell'immobile è rappresentato dal valore dell'area fabbricabile, da dichiarare nei termini e con le modalità previste dalla normativa, sino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione, recupero o ristrutturazione, ovvero, se antecedente sino alla data di inizio dell'utilizzo del fabbricato.

Art. 9 – Aree fabbricabili divenute inedificabili

1. Su richiesta dell'interessato, il funzionario responsabile dispone il rimborso dell'imposta pagata per le aree divenute inedificabili a seguito di approvazione definitiva di varianti agli strumenti urbanistici generali o attuativi oppure per vincoli imposti da leggi nazionali o regionali, successivamente al pagamento dell'imposta.
2. Il rimborso compete per non più di cinque periodi d'imposta, durante i quali il tributo sia stato corrisposto sulla base del valore delle aree edificabili e comunque non oltre l'ultimo acquisto a titolo oneroso dell'area stessa.
3. La relativa istanza di rimborso deve essere presentata, a pena di decadenza, entro cinque anni dalla data in cui l'area è divenuta inedificabile ai sensi del comma 1 del presente articolo.

Art. 10 – Versamenti

1. L'imposta è dovuta dai soggetti passivi per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protrato il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protrato per almeno 15 giorni è computato per intero: se la data di acquisizione cade in un giorno tra il 1° e il 15 del mese, l'obbligo per quel mese è in capo all'acquirente; se invece, cade in un giorno tra il 16 ed il 31 del mese, l'obbligo è in capo al cedente.
2. L'Imposta Municipale Propria viene corrisposta in autoliquidazione con le modalità previste dalla normativa statale.

3. Il pagamento dell'Imposta Municipale Propria deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
4. I versamenti dell'Imposta Municipale Propria si considerano regolarmente effettuati anche se corrisposti da un contitolare per conto degli altri a condizione che ne sia data comunicazione all'ente impositore. In caso di insufficiente o tardivo versamento, ciascun titolare risponde limitatamente alla propria quota di possesso.
5. Non si fa luogo al versamento se l'imposta complessiva da versare per l'intero anno è uguale o inferiore a € 5,00.

Art. 11 – Rimborsi e compensazioni

1. Il provvedimento di rimborso deve essere effettuato entro i termini previsti dalla normativa vigente in seguito all'istanza dell'interessato.
2. Non si fa luogo a rimborso di somme, a titolo della sola imposta, ove l'importo da corrispondere sia al di sotto di € 15,00.

Art. 12 – Misura degli interessi

1. Fatte salve eventuali diverse disposizioni normative statali, la misura annua degli interessi è determinata nel tasso di interesse legale.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili e vengono applicati sia per le pretese impositive da parte del Comune, sia per le somme spettanti al contribuente a titolo di rimborso.

Art. 13 – Attività di controllo ed accertamento

1. Al fine del potenziamento dell'attività di controllo, l'ufficio comunale competente in materia di Imposta Municipale Propria, cura i collegamenti con i sistemi informativi immobiliari e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione.
2. Per incentivare l'attività di controllo, una quota delle somme effettivamente riscosse, a seguito dell'emissione di avvisi di accertamento dell'Imposta Municipale Propria, viene destinata all'incremento del fondo da ripartire annualmente tra il personale del Servizio Tributi che ha partecipato a tale attività, ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera p) del D.Lgs. n. 446/1997 e successive modifiche ed integrazioni e dei vigenti CCRL.
3. Per l'attività di verifica e controllo dei versamenti il Comune esercita i poteri di cui all'art. 11 comma 3 del D.Lgs. n. 504/1992.
4. Il Funzionario Responsabile verifica le posizioni contributive per ogni anno di imposta, determina l'importo dovuto da ciascun contribuente e qualora riscontri un versamento minore di tale importo, provvede ad emettere apposito avviso di accertamento contenente la liquidazione dell'imposta ancora dovuta, dei relativi interessi, delle sanzioni e delle spese di notifica determinate sulla base forfetaria del costo minimo di una raccomandata con ricevuta di ritorno.
5. Non si fa luogo ad accertamento qualora l'importo dovuto comprensivo di sanzioni ed interessi sia inferiore a € 15,00.

Art. 14 – Rateizzazione dell’Imposta

1. Fatte salve eventuali diverse disposizioni normative statali, spetta al Funzionario Responsabile concedere o meno la rateizzazione relativa agli atti impositivi sull’Imposta Municipale Propria, intesa quale somma a titolo di imposta, interessi e sanzioni, sulla base di specifica istanza presentata dal contribuente.
2. Ai fini della rateizzazione del carico impositivo, esso non può essere inferiore a € 500,00 comprensivi interessi e sanzioni.
3. La rateizzazione è subordinata alla situazione di condizioni economiche-finanziarie disagiate del/i richiedente/i supportata da apposita documentazione.
4. La rateizzazione deve concludersi entro 12 mesi dalla richiesta. In ogni momento il debito può essere estinto in unica soluzione.
5. Limitatamente alla eventuale sanzione amministrativa, nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il contribuente decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro trenta giorni dalla scadenza della rata non adempiuta.
6. Sull’importo delle somme dilazionate, sono dovuti gli interessi al saggio legale, con maturazione giorno per giorno, ove il versamento della prima rata avvenga entro il termine previsto per il pagamento in via ordinaria, gli interessi sono dovuti solamente sulle restanti rate.

Art. 15 – Funzionario Responsabile

1. La Giunta Comunale designa il funzionario a cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell’imposta di cui al presente regolamento; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
2. L’Amministrazione comunale comunica, entro i termini della normativa vigente, alla Direzione Centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze il nominativo del funzionario responsabile.

Art. 16 – Riscossione coattiva

La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. n. 602/1973.

Art. 17 – Entrata in vigore del regolamento

Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore con l’anno d’imposta 2012.